



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

PEC

Ai Rettori degli Atenei sedi delle
Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

e, p.c. Al Presidente dell'ONFSS

Al Presidente del CUN

Al Presidente della CRUI

Al Direttore del CINECA

Al Presidente dell'ANVUR

Al Direttore dell'AGENAS

Al Direttore generale per le professioni
sanitarie e delle Risorse umane del SSN
Ministero della Salute

Al Capo Gabinetto - MUR

Al Segretario generale - MUR

OGGETTO: Apertura della banca dati dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - **a.a. 2020/2021.**

Come noto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 13 giugno 2017, n. 402 adottato di concerto con il Ministero della salute, sono stati approvati gli standard e i requisiti per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione nonché gli indicatori di *performance* formativa e assistenziale delle singole scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 402/2017, gli standard, i requisiti e gli indicatori di *performance* hanno trovato applicazione dalla data di entrata in vigore del citato decreto e, quindi,

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

già a partire dall'a.a. 2016/2017, nel corso del quale si è proceduto a sottoporre le istanze di accreditamento pervenute dagli Atenei all'*iter* di accreditamento previsto ai sensi della normativa vigente.

Tenuto conto che nella procedura di accreditamento per l'a.a. 2020/2021 verrà utilizzata in banca dati l'anagrafica AGENAS delle strutture (e dei relativi volumi assistenziali) aggiornata al 31/12/2019, codesti Atenei, tramite la suddetta piattaforma informatica, dovranno ripresentare istanza di accreditamento per la presente tornata, caricare *ex novo* i dati delle strutture, degli standard e dei requisiti per tutte le scuole e, quindi, inviarli al MUR che li sottoporrà all'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica per la conseguente valutazione.

Ciò posto, al fine di consentire le operazioni finalizzate all'accREDITAMENTO e, quindi, all'attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2020/2021, la relativa banca dati sull'offerta formativa sarà disponibile per la compilazione e per l'invio delle istanze al MUR da parte di codesti atenei da **lunedì 1° febbraio p.v.** a **lunedì 1° marzo p.v.**, al seguente indirizzo <https://offs.miur.it> e accedendo utilizzando le credenziali già in possesso di codesti Atenei. La banca dati è anticipatamente disponibile, per la consultazione in anteprima da parte di codesti Atenei, già a far data da **lunedì 18 gennaio p.v.** onde consentire di svolgere con congruo anticipo le attività finalizzate alla proposizione delle istanze di accREDITAMENTO.

A tal proposito si precisa che le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private che dovranno essere selezionate dagli Atenei per la costruzione della rete formativa delle scuole di specializzazione sono già precaricate nella piattaforma informatica sulla base dell'anagrafica delle strutture fornita da AGENAS. Pertanto non è prevista la possibilità di inserire manualmente unità operative afferenti alle discipline dell'area medica e chirurgica che non sono già presenti in banca dati. Di conseguenza, l'Ateneo che intenda inserire in banca dati un'unità operativa non presente a sistema, dovrà segnalarlo tempestivamente all'indirizzo *email* offertaformativa@cineca.it entro e non oltre **lunedì 8 febbraio p.v.**, in modo da consentire al MUR e al CINECA di effettuare le necessarie verifiche presso AGENAS. Si potrà, invece, procedere all'inserimento manuale di unità operative afferenti all'area dei servizi.

Ai fini del raggiungimento degli standard assistenziali (volumi di ricoveri, interventi, ecc.) è confermata anche per l'a.a. 2020/2021 la possibilità per gli Atenei di far convergere in strutture sovraordinate più unità operative complesse o unità operative semplici dipartimentali comprese in un'area omogenea dal punto di vista disciplinare e afferenti ad uno o più presidi ospedalieri della stessa azienda sanitaria. La struttura sovraordinata viene, quindi, intesa come aggregazione di più unità operative con riferimento a uno o più presidi ospedalieri della stessa azienda sanitaria e non, invece, a presidi ospedalieri di aziende sanitarie diverse. Il sistema consente di inserire più unità operative in una sovrastruttura soltanto nel caso in cui le stesse unità operative afferiscano a un unico presidio ospedaliero. Nel caso in cui, invece, le unità operative che convergono in una struttura sovraordinata afferiscano a più presidi ospedalieri, codesti Atenei dovranno segnalarlo nell'apposito spazio riservato alle "note per la scuola".

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Si precisa che nella sezione degli standard assistenziali saranno già visibili, per alcune voci, i volumi delle prestazioni, ricevuti da AGENAS per ogni singola unità operativa, ai quali codesti Atenei dovranno attenersi. A tal proposito l'Ateneo che ravvisi in banca dati uno scostamento e/o una difformità tra i dati dei volumi assistenziali in proprio possesso e i dati dei volumi assistenziali forniti da AGENAS o che ravvisi la mancanza dei predetti dati dei volumi assistenziali, potrà direttamente inserire i dati in proprio possesso, facendo riferimento ai volumi aggiornati all'anno 2019, ferma restando la necessità di procedere al contestuale caricamento del documento di budget o di altro idoneo documento rilasciato dalla struttura ospedaliera, provvisto di firma e timbro del responsabile della stessa, che certifichi in modo inequivocabile i diversi dati dei volumi assistenziali in possesso dell'Ateneo. Ciò al fine di consentire le opportune verifiche da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica.

Entro **lunedì 19 aprile p.v.**, codesti Atenei dovranno, altresì, procedere al caricamento delle convenzioni relative alle strutture oggetto di valutazione nell'apposita sezione della banca dati; nel caso in cui le citate convenzioni siano ancora in corso di perfezionamento, l'Ateneo dovrà procedere al caricamento, entro la medesima data, di apposita lettera di intenti redatta secondo il *format* predisposto dallo scrivente Ministero e scaricabile dal portale della banca dati stessa. A tal proposito si rappresenta che non saranno prese in considerazione lettere di intenti che non siano state caricate nell'apposita procedura informatizzata.

Al fine di consentire maggiore contezza in ordine agli aspetti di criticità che hanno portato all'accreditamento provvisorio di talune scuole, saranno visualizzabili nell'ambito della banca dati relativa all'a.a. 2018/2019 e all'a.a. 2019/2020 le valutazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale e dalla Commissione di esperti istituita ai sensi del D.M. del 22 giugno 2020, n. 231, sui diversi parametri unitamente alle relative motivazioni.

Fermo restando che per la tornata dell'a.a. 2020/2021 gli Atenei dovranno ripresentare istanza di accreditamento anche per le scuole di specializzazione già istituite, ove interessati all'attivazione delle stesse per il medesimo a.a. di riferimento, si precisa che sarà possibile:

- 1) richiedere "nuove istituzioni" di scuole di specializzazione che verranno sottoposte per la prima volta alla procedura di accreditamento ai sensi del D.I. n. 402/2017;
- 2) proporre nuovamente l'accreditamento delle scuole di specializzazione che nelle precedenti tornate non sono state accreditate.

Per le scuole di specializzazione di "nuova istituzione" gli Atenei dovranno, altresì, caricare in piattaforma l'ordinamento didattico che verrà sottoposto all'approvazione del CUN, oltre che alle procedure di accreditamento previste dal D.I. n. 402/2017, in tempo utile a consentire l'eventuale adeguamento da parte dell'Ateneo alle eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dal CUN a seguito di esame. A tutte le altre scuole di specializzazione di area sanitaria sarà consentito presentare proposte di modifica di ordinamento didattico rispetto a quello già valutato dal CUN e approvato dal Ministero.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Si rammenta che, ai sensi del D.I. n. 402/2017, l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica proporrà ai competenti Ministeri l'accreditamento delle strutture da inserire nella rete formativa delle scuole di specializzazione nonché la relativa approvazione di queste ultime solo laddove esse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance* formativa e assistenziale.

In caso di mancato superamento della procedura di accreditamento da parte di alcune scuole, queste ultime non saranno recuperate *ex post* dal MUR mediante meccanismi di aggregazione con altre scuole accreditate, in quanto l'aggregazione tra scuole è un istituto da intendersi ormai superato con l'entrata in vigore del D.M. n. 402/2017.

Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o all'attivazione di scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione dell'Osservatorio e del MUR un'unica proposta di accreditamento di un'unica scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola scuola (scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.M. 4 febbraio 2015, n. 68).

Al fine di migliorare le capacità formative delle Scuole stesse in termini di capacità ricettiva si invitano codesti Atenei ad ampliare le reti formative delle Scuole di specializzazione.

Considerato che l'articolo 3, comma 1 e 2 del D.M. n. 68/2015, prevede che «*le Scuole di specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, aventi sede presso le Università, devono afferire alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari*», il sistema non consentirà il caricamento di istanze di istituzione di scuole di specializzazione che non possiedano tale caratteristica.

Si rammenta che la rete formativa della scuola di specializzazione così come accreditata per l'a.a. 2020/2021 è da intendersi riferita a tutti gli anni di corso attivi nell'a.a. 2020/2021 e non al singolo ciclo.

In ultimo, a seguito di sollecitazioni pervenute da parte di alcuni Atenei, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti per ciò che concerne i **requisiti disciplinari**.

Come già in precedenza indicato, gli Atenei sono chiamati all'inserimento, nell'apposita area "Requisiti specifici" della singola scuola, nella sezione denominata "Requisiti disciplinari", i nominativi dei docenti in servizio al 1° novembre 2021 in funzione dell'avvio dell'a.a. 2020/2021 delle scuole di specializzazione, con particolare riferimento:

- a) al nominativo del professore universitario, appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento della singola tipologia di scuola cui è attribuita la Direzione della scuola stessa.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. n. 68/2015 “*la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa, mentre nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa*”.

Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole, si rammenta che il ruolo di Direttore di una scuola di specializzazione dovrà essere di norma ricoperto presso una sola scuola di specializzazione.

- b) ai nominativi dei docenti universitari impegnati nella scuola indicandone i settori scientifico-disciplinari di inquadramento, relativamente ai soli settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili previsti nell'allegato 2 del D.M. n. 402/2017 nella scheda dei requisiti disciplinari di ogni rispettiva scuola di specializzazione.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.M. n. 68/2015 il corpo docente delle scuole di specializzazione deve essere costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture extra-universitarie appartenenti alla rete formativa della scuola e che il medesimo articolo, al comma 2, prevede che «*il corpo docente deve comprendere, di norma, almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.*»

Al riguardo si rammenta che, analogamente alla precedente tornata di accreditamento, in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti disciplinari e del corpo docente della scuola di specializzazione potrà tenersi conto non già del solo Ateneo presso cui la scuola è istituita ma anche di tutti gli altri Atenei coinvolti nella rete formativa e quindi con riferimento alla rete formativa intesa nel suo complesso. A tal proposito, al fine di consentire a codesti Atenei di sottoporre a valutazione un unico corpo docente, costituito dall'insieme dei docenti del settore scientifico-disciplinare delle università firmatarie dell'accordo di collaborazione, si comunica che è disponibile una specifica funzionalità nella banca dati dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione che consente agli Atenei interessati di inserire come docenti della propria scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei facenti parte della rete formativa della scuola.

Si comunica, inoltre che, a seguito di specifica richiesta pervenuta dalla CRUI con nota del 20 febbraio 2019, accolta dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica in data 22 febbraio 2019 e confermata dal ricostituito Osservatorio

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

nazionale della formazione sanitaria specialistica in data 13 gennaio 2021, lo scrivente Ministero ritiene di poter accogliere l'indicazione ivi contenuta di consentire la valutazione, all'interno del requisito di necessaria presenza all'interno del corpo docente di almeno due professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia di scuola, anche dei ricercatori di tipo b) purché gli stessi siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, così come visualizzato in banca dati, e abbiano già ottenuto la valutazione positiva dell'Ateneo nei termini previsti dalla normativa vigente, da caricarsi in banca dati nell'apposito campo note della singola scuola, ai fini dell'inquadramento come professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Si comunica, inoltre, che, così come deliberato dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica in data 13 gennaio 2021, sarà consentita la valutazione, sempre ai fini del requisito di necessaria presenza all'interno del corpo docente di almeno due professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia di scuola, anche dei professori straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge n. 230/2005. In tal caso sarà cura dell'Ateneo caricare nell'apposito campo note della singola scuola la documentazione comprovante la durata dell'incarico ai fini della valutazione da parte dell'Osservatorio.

- c) all'indicazione dei docenti a contratto, già in essere, impegnati nelle attività della scuola, indicando, laddove possibile, l'inquadramento in specifici settori scientifico-disciplinari.

Si comunica, inoltre, che i professori che svolgono attività di didattica e di ricerca in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2020 n. 240 potranno essere valutati ai fini della sussistenza dei requisiti disciplinari necessari ai fini dell'accreditamento soltanto ove prestino presso la scuola di specializzazione almeno il 60% della propria attività didattica e assistenziale.

La banca dati prevedrà un apposito spazio all'interno del quale caricare eventuali deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'a.a. 2020/2021 (a titolo esemplificativo: delibera del dipartimento su chiamata del candidato vincitore, o delibere del CdA su data di presa servizio, o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando già emanato, o decreto rettorale di indizione del bando, o delibera del CdA di approvazione dell'emanazione bando, o delibera del dipartimento di proposta di attivazione del concorso, ecc.). A tal proposito, l'Osservatorio valuterà la suddetta procedura concorsuale ai fini dell'eventuale accreditamento provvisorio esclusivamente nel caso in cui sia prevista la presa di servizio entro il 1° novembre 2021. Si precisa, altresì, che in tal caso, fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'eventuale accreditamento provvisorio potrà essere concesso al massimo per un anno e non sarà ripetibile per la tornata di accreditamento successiva nel caso in cui la criticità permanga in relazione alla medesima procedura concorsuale.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

L'invio informatizzato al Ministero, tramite banca dati, della documentazione per tutte le Scuole di specializzazione le cui schede vengano "chiusure" in via informatica da codesti Atenei sarà possibile mediante accesso nella sezione "Invio al MUR", sia per quanto riguarda la proposizione di eventuali nuovi ordinamenti didattici sia per quanto riguarda gli standard e i requisiti.

Ai fini della compilazione si ricorda che sarà necessario selezionare la specifica scuola di specializzazione, inserire il nominativo del Direttore o del docente proponente, quest'ultimo per le scuole di nuova istituzione, e dei docenti, e quindi procedere con la chiusura della scheda di ogni scuola, chiusura necessaria per l'invio dei suddetti dati al Ministero.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito offs.miur.it si rimanda alle istruzioni tecniche disponibili per gli Atenei sul sito stesso nonché alle note ministeriali consultabili accedendo alla medesima piattaforma. In caso di necessità di segnalazioni o richieste di chiarimenti, si invita a contattare i riferimenti disponibili sulla piattaforma informatica.

Inoltre, si fa presente che, nell'ambito della predetta banca dati, al momento della chiusura delle schede verrà generato un documento che dovrà essere sottoscritto dal Rettore e caricato in formato .pdf nella stessa banca dati, a pena di irricevibilità dell'istanza. Tale modulo contiene l'istanza di valutazione delle singole scuole, nonché l'attestazione della correttezza delle informazioni inserite e la relativa assunzione delle connesse responsabilità a carico dell'Ateneo. Lo stesso documento dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata dgsinfs@postacert.istruzione.it.

Si precisa che l'inserimento di tutte le suddette informazioni in modo completo ed esaustivo per tutte le scuole di specializzazione rappresenta un elemento indispensabile ai fini della loro eventuale attivazione.

Si informano, infine, codeste Università che terminate le operazioni di caricamento dei dati l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica procederà alla verifica degli standard, dei requisiti e degli indicatori di *performance* di attività formativa e assistenziale di cui all'allegato 4 del D.M. n. 402/2017 sulla base delle informazioni fornite dalle due Agenzie nazionali di riferimento in indirizzo, ovvero ANVUR e AGENAS, ciascuna per la rispettiva competenza, le quali, dopo aver proceduto alle verifiche di competenza, caricheranno per il tramite del CINECA le corrispondenti informazioni in banca dati.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)